

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

## **INDICE**

<b>Art. 1</b> – Definizioni pag. 3
Art. 2 – Finalità del Regolamento pag. 4
Art. 3 - Formazione professionale continua pag. 4
Art. 4 - Assolvimento dell'obbligo formativo pag. 5
Art. 5 - Contenuto dell'obbligo formativo pag. 5
Art. 6 - Modalità di assolvimento dei crediti tecnico-didattici pag. 6
Art. 7 – Modalità di assolvimento dei crediti teorici pag. 7
<b>Art. 8</b> – Esoneri pag. 7
Art. 9 – Esenzioni pag. 8
Art. 10 – Mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento pag. 8
Art. 11 - Compiti del professionista pag. 9
Art. 12 - Obblighi relativi all'iscrizione e alla frequenza degli aggiornamenti pag. 9
Art. 13 – Evidenza pubblica dell'aggiornamento professionale pag. 10
Art. 14 - Precisazioni connesse al trasferimento d'Albo pag. 13
Art. 15 – Aggiornamento del Regolamento pag. 11
Art. 16 – Disposizioni temporali pag. 11
Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1 - Tab 1: Schema applicativo temporale del nuovo ordinamento

Allegato 2 - Linee Guida Nazionali per la formazione continua dei maestri di sci – Collegio Nazionale Maestri di sci



# REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI (disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

### Premesso che:

**Visto**, l'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Albo professionale dei maestri di sci" che subordina l'esercizio della professione di maestro di sci all'iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri;

**Visto** l'art. 11 della citata Legge rubricato "Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale" che determina in anni tre l'efficacia dell'iscrizione all'Albo professionale, assoggettando il rinnovo della stessa alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento;

**Visto** il comma 1 dell'art. 8 della predetta Legge recante il titolo "Competenze della Federazione Italiana Sport Invernali" che determina in capo alla Federazione, quale emanazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la prerogativa di aggiornare i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvedendo altresì alla formazione e alla disciplina degli istruttori nazionale per i fini previsti agli artt. 6,7,9,10 e 11 della stessa Legge;

Tenuto conto dell'art. 7 del D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137 rubricato "Formazione continua", recante la riforma degli ordinamenti professionali, che prevede la necessità del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio di dotarsi di un regolamento, soggetto al parere favorevole del ministro vigilante, che determini le modalità e le condizioni dell'obbligo formativo e la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento professionale di cui al comma 3 lett. a), b) e c) del prefato provvedimento;

**Visto** l'art. 7 comma 5 del D.P.R. 137/2012 il quale prevede che l'attività di formazione quando svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

**Visto** l'art. 7 comma 6 del citato Decreto, che prevede per le Regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

**Visto** l'art. 12 comma 2 del DPR 137/2012 rubricato "Disposizione temporale" abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni dello stesso provvedimento;

**Tenuto conto** che la struttura organizzativa del sistema di aggiornamento e la natura strettamente specialistica e improntata ad una caratterizzazione territoriale della professione, sono comunque disciplinate da ogni singola normativa regionale e provinciale di riferimento;

**Preso atto** che il Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani nella seduta del 22/07/2020 ha adottato le linee guida per la formazione continua dell'attività di maestro di sci, che in questa sede si intendono totalmente richiamate e ne costituiscono l'allegato 1



# REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI (disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

**Visto** l'art. 7 comma 1 della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 recante il titolo "Ordinamento della professione del maestro di sci" il quale prevede che l'iscrizione nell'albo professionale abbia efficacia per tre anni e sia mantenuta a seguito della frequenza di appositi corsi di aggiornamento;

**Visto** l'art. 7 comma 2 della precitata Legge, il quale prevede che le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali della F.I.S.I.

**Tenuto conto** che l'assemblea ordinaria nella seduta del 07/11/2020 ha approvato il Regolamento attuativo degli aggiornamenti professionali e della formazione continua;

**Tenuto conto** a seguito del primo triennio di applicazione del nuovo sistema formativo, il Consiglio Direttivo ha preso in analisi gli elementi di natura organizzativa, logistica e formativi/didattici discendenti dall'applicazione e allo scopo di consentire una più agevole gestione del sistema ha inteso valorizzare alcuni aspetti specifici di natura operativa anche alla luce di una puntuale doverosa razionalizzazione dei costi operativi di gestione;

**Tenuto cont**o della delibera del Consiglio Direttivo del 19/10/2023 con la quale è stato approvato con modificazioni lo schema di regolamento attuativo degli aggiornamenti professionali e della formazione continua per l'attività di maestro di sci;

## l'Assemblea ordinaria nella seduta del 11/11/2023

## ADOTTA il seguente regolamento

## Art. 1

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento convenzionalmente si intende per:
  - a) Professionista: così come definito all'art. 2 della Legge 08 marzo 1991, n. 81 e dall'art. 2 della Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ovvero chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche, in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi;
  - b) **Competenza professionale**: comprovata capacità tecnica e didattica di applicare e trasmettere le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni;



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

- c) Aggiornamento della competenza professionale: insieme di attività attraverso le quali si aggiornano le competenze tecniche, didattiche, metodologiche e culturali, con lo scopo di mantenere la massima qualità nell'esercizio dell'attività di insegnamento;
- d) **Formazione professionale continua**: processo specifico di natura tecnico/pratica e teorica attraverso il quale si aggiornano le competenze professionali;
- e) **Credito Formativo Professionale (CFP)**: unità di misura utilizzata per misurare il carico di lavoro e l'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo;
- f) **Periodo Formativo**: intervallo di tempo entro il quale deve essere assolto l'obbligo formativo ai sensi dell'art. 7 della legge 50/92;
- g) **Competenze tecniche/didattiche**: insieme delle capacità, abilità, metodi ed esperienze di natura tecnico/pratica/didattica finalizzate all'esercizio dell'attività di insegnamento delle tecniche sciistiche secondo legge;
- h) **Competenze teoriche**: insieme di competenze di natura non strettamente tecnico/pratica, comunque, funzionali all'esercizio dell'attività di maestro di sci, quali a titolo meramente esplicativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 7 comma 1 della Legge Quadro
- i) Formazione a distanza (FAD): si intende la formazione attraverso sistemi di comunicazione con modalità telematiche, purchè venga assicurato il controllo della partecipazione;
- j) Piano dell'offerta formativa (P.O.F.): documento programmatico e organizzativo con il quale il Collegio, nel rispetto della normativa regionale individua le modalità e le offerte formative per l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento;
- k) Legge quadro: Legge 08 marzo 1991, n. 81 legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
- I) DPR 137/2012: Decreto del Presidente della Repubblica 07 agosto 2012, n.137 regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- m) **Legge regionale**: Legge 23 novembre 1992, n. 50 e s.m.i "Ordinamento della professione del maestro di sci";
- n) Linee guida Nazionali: Linee guida nazionali per la formazione continua per l'attività di maestro di sci, approvate dal Consiglio direttivo del Collegio Nazionale nella seduta del 22 luglio 2020 e approvate dal Dipartimento per lo Sport in qualità di organo vigilante;
- o) Collegio Regionale: Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte istituito ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 quale organo di autodisciplina e autogoverno della professione del quale fanno parte tutti i maestri di sci iscritti all'Albo professionale della Regione Piemonte, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità;



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

- p) Consiglio Direttivo: organo del Collegio Regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 23 novembre 1002, n. 50 costituito dai rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio;
- q) **Consiglio di disciplina territoriale (C.D.T)**: così come definito all'art. 8 del D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento del Collegio Piemonte;

## Art. 2

(Finalità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assolvimento e di realizzazione della formazione professionale continua da parte degli iscritti al Collegio Piemonte volta a garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia della prestazione professionale;

## Art. 3

(Formazione professionale continua)

- 1. Il maestro di sci, nel migliore interesse dell'utente e della collettività in generale e al fine di elevare la propria professionalità, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze in funzione di quanto definito nel presente regolamento;
- 2. L'obbligo di aggiornamento, a cui è tenuto il maestro di sci, oltre ad essere un preciso vincolo normativo discendente dall'art. 11 della legge-quadro e dall'art. 7 della legge regionale, rappresenta altresì un fondamentale onere deontologico, espressamente sancito all'art. 6 del relativo codice;
- 3. La formazione continua è volta sia all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze acquisite nella formazione iniziale che all'acquisizione di nuove conoscenze tecniche, didattiche, metodologiche e culturali necessarie al perfezionamento delle competenze professionali e rivolte al miglioramento continuativo della prestazione.

#### Art. 4

(Assolvimento dell'obbligo formativo)

- 1. L'aggiornamento professionale avviene attraverso percorsi di formazione professionale continua organizzati dal Collegio Piemonte, di norma, attraverso convenzione con un centro di formazione specializzato nell'attività di montagna;
- 2. Richiamato l'art. 3 comma 2 delle Linee guida per la formazione continua, l'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale (C.F.P.)
- 3. Convenzionalmente, ogni C.F.P. corrisponde ad un'ora di attività e ogni giornata è costituita da un carico di lavoro minimo di 6 ore; salvo per le sessioni di aggiornamento professionale di natura teorica normalmente proposte in modalità FAD che, per natura, modalità,



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

- metodologia, continuità e intensità e argomentazioni, potranno avere durata inferiore alle 6 ore consentendo al professionista di acquisire ugualmente 6 C.F.P.
- 4. Ogni Maestro ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo diciotto CFP (18) di cui un terzo (6CFP) in competenze tecnico/didattiche e due terzi (12 CFP) in competenze di natura teorica e teorici/tecnici di natura specialistica, salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9 in tema di esoneri ed esenzioni;
- 5. Il periodo di formazione continua è triennale e si sviluppa su base annua. I trienni formativi sono fissi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e in considerazione di quanto previsto nel periodo transitorio di cui al successivo art.17. Detti periodi, costituiscono il riferimento temporale di aggiornamento per gli iscritti;
- 6. L'anno formativo decorre dal 1° febbraio e termina il 31 gennaio di ogni anno;
- 7. Per i nuovi iscritti, oppure per le nuove iscrizioni derivanti da trasferimenti da altri Albi professionali, l'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo alla data di iscrizione all'Albo Professionale;
- 8. Per coloro che si re-iscrivono all'Albo Professionale, a seguito di una precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre immediatamente dalla data di iscrizione e soggiace al conseguimento di 6 crediti di natura teorici/tecnici di natura specialistica e 6 crediti di natura teorica di cui al successivo art. 5, 6 e 7. Fintanto che il maestro non avrà conseguito i 12 CFP previsti egli risulterà in stato di sospensiva;
- 9. Per coloro che comunicano l'intenzione di cessare l'attività professionale, ovvero richiedono l'inserimento nella sezione dei maestri "Emeriti", così come regolamentata dall'apposita sezione del Regolamento del Collegio attualmente vigente, l'obbligo formativo decade dal momento in cui il Consiglio abbia determinato il passaggio alla predetta sezione;
- 10. Il professionista che, senza giusta causa così come individuate ai successivi artt. 8 e 9 del presente regolamento, non assolve all'obbligo formativo non potrà esercitare la professione e quindi sarà sospeso dall'Albo professionale ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale. La sospensione comparirà nella propria posizione d'albo e verrà resa pubblica con le modalità indicate all'art. 13 comma 2 del presente regolamento;

#### Art. 5

## (Contenuto dell'obbligo formativo)

- 1. L'ottenimento dei crediti formativi, di cui al precedente art. 4 commi 2, 3 e 4, avviene attraverso attività formativa effettiva e documentata, anche per mezzo di strumenti elettronici che permettano l'esatta rilevazione, ad ogni singolo partecipante, sia della partecipazione che della durata complessiva della propria presenza;
- 2. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo, come disciplinato al precedente art. 4, è fatto obbligo di ottenere almeno un terzo (1/3) dei crediti formativi (6 CFP) in competenze tecnico/didattiche come definite all'art.1 lett. g, la cui trattazione è riservata agli istruttori nazionali di cui all'art. 8 della legge-quadro n.81/91 e all'art. 7 comma 2 della legge regionale;



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

3. I restanti crediti (2/3) ovvero 12 CFP dovranno essere assolti mediante appositi corsi di natura teorica e teorici/tecnici di natura specialistica, svolti con modalità FAD, su specifici argomenti che verranno individuati dal Consiglio Direttivo del Collegio d'intesa con l'ente erogatore dei corsi, con cadenza triennale, strettamente connessi alla professione del maestro di sci al fine di elevare la propria professionalità e migliorarne le competenze;

## Art. 6

(Modalità di ottenimento dei crediti tecnici/didattici)

- 1. L'obbligo formativo relativo ai 6 crediti connessi alle competenze tecnico/didattiche, dovrà essere così assolto:
  - a) I 6 crediti tecnici/didattici dovranno essere assolti in una giornata nell'arco del triennio formativo in funzione della ripartizione predisposta dal Collegio nella fase transitoria
  - b) I crediti, di tipo ordinario, che corrispondono a 6 ore di attività, saranno dedicati all'aggiornamento delle conoscenze tecniche, aventi ad oggetto la progressione tecnica dello sci italiano così come individuata ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge 08 marzo 1991, n. 81. Tali crediti, verranno onorati attraverso attività pratiche/didattiche individuate dal Collegio e necessarie ad un valido sviluppo argomentativo delle tematiche proposte;
- 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Collegio provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale, il piano dell'offerta formativa (P.O.F.) riferito all'annualità successiva. In detto piano saranno determinate le sessioni di aggiornamento dei crediti tecnici/didattici attraverso le quali potranno essere assolti gli obblighi formativi relativi ai crediti di cui al precedente comma 1 lett. b)

## Art. 7

(Modalità di assolvimento dei crediti teorici e crediti teorici/tecnici di natura specialistica)

- 1. I 6 crediti di natura teorica, che corrispondono a 6 ore di attività, salvo per le sessioni normalmente proposte in modalità FAD che, per natura, modalità, metodologia, continuità e intensità e argomentazioni, potranno avere durata inferiore alle 6 ore consentendo al professionista di acquisire ugualmente 6 C.F.P saranno dedicati a completare il percorso di aggiornamento formativo sviluppando argomentazioni, scelte dal Consiglio Direttivo e saranno assolti in una delle tre annualità di cui si compone il triennio formativo;
- 2. Detta formazione normalmente si svolgerà con modalità FAD con controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto;
- 3. I 6 crediti teorici/tecnici di natura specialistica, anch'essi relativi alle competenze tecnico/didattiche, che corrispondono ad ulteriori 6 ore di attività, da svolgersi in un'altra annualità formativa rispetto all'assolvimento dei 6 precedenti, saranno dedicati alla formazione specialistica, di cui alla progressione ufficiale per l'insegnamento dello sci italiano



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

oppure ad altre individuate dal Collegio. Tali crediti verranno onorati attraverso attività teoriche in funzione delle esigenze tecnico/didattiche individuate dal Collegio e necessarie ad un valido sviluppo argomentativo delle tematiche. Le tematiche saranno proposte normalmente in modalità FAD che, per natura, modalità, metodologia, continuità e intensità e argomentazioni, potranno avere durata inferiore alle 6 ore consentendo al professionista di acquisire ugualmente 6 C.F.P

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Collegio provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale, il piano dell'offerta formativa (P.O.F.) riferito all'annualità successiva. In detto piano saranno determinate le sessioni teoriche di aggiornamento e le sessioni teoriche/tecniche di natura specialistica attraverso le quali potranno essere assolti gli obblighi di aggiornamento relativi ai crediti di cui al presente articolo;

## Art. 8

(Esoneri)

- 1. Sono esonerabili, su domanda dell'interessato, i maestri che si trovino in una delle condizioni di impedimento di seguito indicate:
  - a) Gravidanza;
  - b) Grave malattia;
  - c) Infortunio;
- 2. L'esonero dovuto ad uno degli impedimenti di cui al comma precedente, qualora la domanda venga accolta dal Collegio, produce effetto a far data dalla sua comunicazione al Collegio e ha efficacia limitatamente alla durata dell'impedimento medesimo;
- 3. Qualora la domanda di esonero venga accolta dal Collegio il maestro avrà diritto di mantenere l'iscrizione all'Albo per la durata dell'impedimento, fermo restando l'obbligo di riprendere il ciclo di aggiornamento continuo nel più breve tempo possibile a decorrere dalla cessazione dell'impedimento;
- 4. Vista la natura e la tipicità degli impedimenti sovra prospettati, si intende specificare le seguenti condizioni:
  - a) Nel caso di gravidanza la maestra dovrà presentare idonea documentazione attestante lo stato di gestazione e potrà richiedere al Collegio, qualora di interesse e/o di necessità, il differimento del periodo formativo che ricomincerà l'anno successivo;
  - b) Nel caso di grave malattia e/o infortunio, l'iscritto dovrà adeguatamente indicare la causa dell'impedimento attraverso idonea attestazione medica e potrà richiedere, purchè detta malattia/infortunio sia inibente all'esercizio della professione, un esonero temporaneo e completo rispetto alla durata della prognosi, incluso il periodo di convalescenza o riabilitazione. Detto esonero, se accolto dal Collegio, comporterà il differimento del periodo formativo che ricomincerà a decorrere non appena concluso l'impedimento stesso.

## (\*) appendice



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

## Art. 9

(Esenzioni)

- 1. La condizione di esenzione dovrà essere documentata al Collegio di appartenenza entro il 31 gennaio di ogni anno, e così per ogni annualità, sino a che permarrà tale;
- 2. Le condizioni di esenzione, determinate dal Collegio nel presente regolamento non sono suscettibili di interpretazione analogica e, specificatamente, sono così come segue determinate:
  - a. I maestri di sci, con titolo di istruttore nazionale di sci alpino, fondo e snowboard, purchè regolarmente ricompresi negli elenchi a ruolo editati dalla Federazione Italiana Sport Invernali come "ATTIVI", beneficiano dell'esenzione totale dalla componente di crediti di natura tecnico-didattica e teorici/tecnici di natura specialistica, (per un totale di 12 CFP per triennio formativo). I restanti crediti (6 CFP teorici), di cui all'art. 7 comma 1, potranno essere assolti nel corso delle sedute teoriche ordinarie. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma 1, detta condizione dovrà essere comunicata al Collegio Regionale al momento in cui viene conseguito il titolo e si intende confermata nelle annualità successive, previa verifica del Collegio sull'apposito elenco pubblicato dalla Federazione Italiana Sport Invernali;
  - b. L'esenzione di cui alla precedente lett.a può essere riconosciuta all'istruttore nazionale di sci alpino, snowboard e fondo insignito del titolo di istruttore onorario purché lo stesso partecipi all'aggiornamento annuale degli istruttori così come previsto all'art. 20 del Regolamento FISI Co.Scu.Ma. Detta condizione dovrà essere comunicata al Collegio al momento in cui il professionista viene insignito del titolo onorifico e dovrà essere confermata annualmente con la presentazione dell'attestazione di frequenza all'aggiornamento istruttori;
  - c. I maestri di sci, ricompresi nell'organico delle squadre Nazionali di sci alpino, fondo, biathlon e snowboard (Gruppi A B e C) e delle squadre Nazionali di altre Federazioni purchè incluse nella FIS (Squadre Coppa del Mondo), beneficiano dell'esenzione totale dalla componente di crediti di natura tecnico-didattica e teorici/tecnici di natura specialistica, (per un totale di 12 CFP per triennio formativo). I restanti crediti (6 CFP teorici), di cui all'art.7 comma 1, potranno essere assolti nel corso delle sedute teoriche ordinarie. Detta condizione deve essere confermata annualmente dal maestro che ne intende beneficiare nel corso del triennio formativo attraverso idonea attestazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza.



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

### Art. 10

(Mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento)

- 1. Posto che il periodo di formazione continua è triennale e si sviluppa su base annua come sovra regolamentato, salve le condizioni di esonero e di esenzione dei precedenti artt. 8 e 9 l'iscritto, che non dovesse assolvere all'obbligo di aggiornamento annualmente previsto (6 CFP), dovrà colmare il debito formativo, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre l'anno successivo, inteso quale periodo ricompreso tra il 1° febbraio e il 31 gennaio susseguente all'anno in cui il debito è stato maturato;
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, fermo ed invariato l'obbligo di assolvere la misura di aggiornamento prevista annualmente (6 CFP), si aggiungeranno i 6 CFP, in conto debito, relativi all'annualità precedente;
- 3. Nel caso in cui anche nel secondo anno del periodo formativo, il maestro non onorasse, senza giustificato motivo, l'obbligo di aggiornamento (per un totale di 12 CFP a debito di cui 6 discendenti dalla prima annualità e 6 dalla seconda) all'iscritto è concessa la facoltà di colmare l'inadempienza entro 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio della terza annualità di aggiornamento.
- 4. In pendenza del debito formativo, nei limiti fissati ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il maestro rimane attivo e può esercitare la professione;
- 5. Qualora il maestro non colmasse il debito formativo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, verrà automaticamente sospeso decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 del presente articolo ovvero il 31 luglio del terzo anno del periodo formativo;

## Art. 11

## (Compiti del professionista)

- 1. Richiamato quanto previsto all'art. 10 delle Linee Guida Nazionali è compito del professionista:
  - a) Verificare e monitorare le occasioni formative proposte dal Collegio regionale provvedendo, in autonomia e sotto la propria personale responsabilità, all'iscrizione agli eventi necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo previsti di anno in anno:
  - b) Attivarsi per l'iscrizione agli eventi formativi necessari per colmare eventuali debiti formativi di cui all'art. 10 del presente regolamento
  - c) Tempestivamente comunicare l'insorgere delle fattispecie elencate all'art. 8 (esoneri) e all'art. 9 (esenzioni) del presente regolamento fornendo adeguata e motivata documentazione a supporto della propria istanza;
  - d) Provvedere all'aggiornamento dei propri dati e delle modalità di contatto al fine di implementare e sostenere eventuali strumenti automatici di avviso, predisposti dal Collegio regionale;



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

e) Collaborare con la segreteria del Collegio in modo da favorire l'espletamento delle pratiche necessarie alla gestione del proprio percorso di aggiornamento professionale ben inteso che l'onere e la responsabilità di verifica della propria posizione ricade esclusivamente sul singolo professionista;

#### Art. 12

(Obblighi relativi all'iscrizione e alla frequenza degli aggiornamenti)

- 1. La partecipazione agli eventi formativi necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo è consentita solamente a coloro che si siano preventivamente registrati attraverso il sistema di iscrizione attivo sul sito "web" del Collegio Regionale www.maestridiscipiemonte.it;
- 2. Una volta eseguita l'iscrizione attraverso l'apposita area riservata del sito del Collegio Piemonte, in ossequio alle modalità e alle tempistiche di volta in volta determinate e ricevuta la conferma automatica di registrazione all'evento, il maestro è tenuto ad assicurare la propria presenza o, in caso di improvviso impedimento, provvedere alla cancellazione/spostamento della registrazione seguendo le procedure previste;
- 3. L'aggiornamento sarà ritenuto valido e conseguentemente accreditati i CFP previsti, solamente con la frequenza integrale dell'evento. La rilevazione della presenza potrà avvenire sia attraverso registri cartacei di raccolta firme, sia attraverso modalità di rilevamento per mezzo di sistemi informatizzati che prevedano la lettura di un codice univoco personale (così, per esempio, "QR code" o similare), oppure attraverso la registrazione del proprio accredito digitale nel caso di utilizzo di piattaforme di "distance learning". In tale ultima eventualità, l'accredito è strettamente personale e legato al mezzo utilizzato per il collegamento, pertanto si escludono fruibilità multiple che prevedano l'utilizzo dello stesso strumento (così, per esempio, più iscritti che seguano contemporaneamente la lezione sullo stesso computer/device). Il sistema di rilevamento cartaceo sarà gradualmente dismesso a favore del rilevamento informatizzato;
- 4. Il Maestro regolarmente iscritto all'evento formativo, attraverso le modalità precedentemente indicate, ha l'obbligo di presentarsi nel luogo, nella data e all'orario prefissato munito di una copia della e-mail di conferma (non necessariamente in forma cartacea) generata dalla piattaforma in fase di registrazione contenente il codice univoco personale, anche rilevabile sulla propria pagina dell'area riservata maestri del sito web www.maestridiscipiemonte.it e sulla tessera di iscrizione all'Albo professionale personale;
- 5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il codice personale univoco sarà rilevato sia in entrata che in uscita e nel caso di eventi che prevedano una pausa, sia in uscita che in entrata della pausa stessa. I CFP legati all'evento formativo, saranno conteggiati con la rilevazione di una frequenza;
- 6. Nel caso di attività formative per mezzo di sistemi a distanza, il maestro ha l'obbligo di registrarsi con le modalità indicate e ai fini della verifica della presenza saranno monitorati i dati e la durata della registrazione, non si esclude l'applicazione di sistemi di monitoraggio interattivo della presenza.



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

#### Art. 13

(Evidenza pubblica dell'aggiornamento professionale)

- 1. Come indicato all'art. 9 comma 1 lett. b) delle Linee Guida Nazionali il Collegio regionale potrà dare evidenza quantitativa dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte del singolo iscritto, attraverso sistemi informatici oppure cartacei quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) Attestato di regolare attività di aggiornamento continuo a cadenza triennale;
  - b) Registrazione dell'attività di aggiornamento continuo nell'apposita area riservata maestri del sito www.maestridiscipiemonte.it a cadenza triennale;
  - c) Attestato di regolare assolvimento dell'obbligo di maturazione annuale dei CFP previsti;
  - d) Registrazione dell'attività di aggiornamento continuo annuale nell'apposita area riservata maestri del sito <a href="https://www.maestridiscipiemonte.it">www.maestridiscipiemonte.it</a>;
- 2. Nel caso di cui all'art. 4 comma 10 del presente regolamento, ovvero nell'eventualità che Il professionista non assolva all'obbligo formativo e quindi venga sospeso dall'Albo professionale come previsto all'art. 7 comma 3 della Legge regionale, detto provvedimento sarà evidenziato con la dicitura "SOSPESO" nell'area pubblica del sito istituzionale sezione "Maestri" e conseguentemente nella sezione "Albo Maestri" del sito istituzionale del Collegio Nazionale Maestri di sci italiani che assolve a funzioni di Albo unico nazionale;

#### Art. 14

(Precisazioni connesse al trasferimento di Albo)

- 1. Il professionista che nel corso del periodo formativo effettui un trasferimento d'Albo, domanda al Collegio di provenienza la certificazione dei crediti conseguiti fino al trasferimento. Allo scopo, la consistenza del credito acquisito al momento della richiesta di trasferimento viene inserita nel cosiddetto "nulla osta".
- 2. Al maestro che richiede il trasferimento presso altro Albo professionale, non potrà essere rilasciato il nulla-osta se non in regola con i crediti relativi al suo triennio di formazione, salvo eventuali esoneri espressamente previsti oppure provenga da uno stato di sospensiva;
- 3. Il rilascio del nulla-osta soggiace alla regolarità dei versamenti della quota di iscrizione annualmente dovuta;

## Art. 15

(Aggiornamento del Regolamento)

1. Il presente regolamento potrà essere sempre emendato, in caso di immediata necessità, dal Consiglio direttivo, oppure qualora dovessero intervenire modifiche nelle Linee guida del Collegio Nazionale dei maestri di sci;



## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

(disciplina Sci Alpino – Snowboard e Fondo)

 Il Presidente del Collegio Regionale, in caso di urgenza e necessità può emanare circolari interpretative o pareri a carattere immediatamente esecutivo, collegate a singole disposizioni del presente regolamento, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo del Collegio;

#### Art. 16

(Disposizioni temporali, pubblicazione e abrogazioni)

- 1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2021;
- 2. Le modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo in data 19/10/2023 e successivamente ratificate dall'Assemblea ordinaria del 11/11/2023, entrano in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2024;
- 3. Al fine di garantire l'adeguata pubblicità il regolamento viene pubblicato sul portale del Collegio Regionale dei maestri di sci del Piemonte e inviato mezzo e-mail a tutti gli iscritti;
- 4. Con l'entrata in vigore della presente regolamentazione, si intendono abrogate e non producono effetti le precedenti disposizioni in materia di aggiornamento professionale;

## Allegato 1 – Tabella 1 – Schema applicativo temporale del nuovo ordinamento

1° anno del ciclo formativo	2° anno del ciclo formativo	3° anno del ciclo formativo
Assolvimento 6 CFP teorici/tecnici di	<b>Assolvimento 6 CFP teorici</b> (Rif.	Assolvimento6 CFP Tecnici/didattici
natura specialistica (Rif. Art. 7 co. 5)	Art. 7 co. 1)	ordinari (Rif. Art. 6

## (\*) APPENDICE

APPENDICE ALL'ART.8 COMMA 4 b) – (delibera del Consiglio Direttivo del 25/01/2024)

considerato che il nuovo sistema a crediti, nelle rispettive sessioni primaverili o autunnali, prevede sempre un calendario con una pluralità di date e località riferite alla stessa tipologia di aggiornamento:

- ai fini dell'esonero esclusivamente per il credito ordinario, occorre presentare attestazione medica; il certificato dovrà obbligatoriamente indicare una prognosi di guarigione tale da coprire tutte le date del calendario sessioni autunnali.
- qualora l'esonero venga accolto dal Collegio, il maestro dovrà sostenere il corso di aggiornamento per il credito ordinario entro la sessione primaverile immediatamente successiva, in mancanza l'iscrizione all'Albo sarà sospesa al 30 aprile.

Non potrà essere in alcun modo accettata la presentazione nella sessione primaverile di reiterata attestazione medica.

## LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER L'ATTIVITA' DI MAESTRO DI SCI

Il Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale dei maestri di sci Italiani nella seduta del 22/07/2020:

Visto, l'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Albo professionale dei maestri di sci" che subordina l'esercizio della professione di maestro di sci all'iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri;

Visto l'art. 11 della citata Legge rubricato "Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale" che determina in anni tre l'efficacia dell'iscrizione all'Albo professionale, assoggettando il rinnovo dell'iscrizione all'Albo alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento;

Visto il comma 1 dell'art. 8 della predetta Legge recante il titolo "Competenze della Federazione Italiana Sport Invernali" che determina in capo alla Federazione, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, la prerogativa di aggiornare i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvedendo altresì alla formazione e alla disciplina degli istruttori nazionale per i fini previsti agli artt. 6,7,9,10 e11 della stessa Legge;

Tenuto conto dell'art. 7 del D.P.R. 07 agosto 2012, n. 137 rubricato "Formazione continua", recante la riforma degli ordinamenti professionali, che prevede la necessità del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio di dotarsi di un regolamento, soggetto al parere favorevole del ministro vigilante, che determini le modalità e le condizioni dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento professionale di cui al comma 3 lett. a), b) e c) della prefata

Visto l'art. 7 comma 5 del D.P.R. 137/2012 il quale prevede che l'attività di formazione quando svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

Visto l'art. 7 comma 6 del citato Decreto, che prevede per le Regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

Visto l'art. 12 comma 2 del DPR 137/2012 rubricato "Disposizione temporale" che abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni dello stesso provvedimento;

Tenuto conto che la struttura organizzativa del sistema di aggiornamento e la natura strettamente specialistica e improntata ad una caratterizzazione territoriale della professione, sono comunque disciplinate da ogni singola normativa regionale e provinciale di riferimento

## **ADOTTA**

le seguenti linee guida:

### Art. 1

## (Definizioni)

- 1. Ai fini delle presenti linee guida convenzionalmente si intende per:
  - a. Professionista: così come definita all'art. 2 della Legge 08 marzo 1991, n. 81 ovvero chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche, in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di scii, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni, con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, picozza e ramponi;
  - b. **Competenza professionale**: comprovata capacità tecnica e didattica di applicare e trasmettere le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni;
  - c. Aggiornamento della competenza professionale: insieme di attività attraverso le quali si aggiornano le competenze tecniche, didattiche, metodologiche e culturali, con lo scopo di mantenere la massima qualità nell'esercizio dell'attività di insegnamento;
  - d. **Formazione professionale continua**: processo specifico di natura tecnico/pratica e teorica attraverso il quale si aggiornano le competenze professionali;
  - e. **Credito Formativo Professionale (CFP)**: unità di misura utilizzata per misurare il carico di lavoro e l'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo;
  - f. **Periodo Formativo**: intervallo di tempo entro il quale deve essere assolto l'obbligo formativo;
  - g. Competenze tecniche/didattiche: insieme delle capacità, abilità metodi ed esperienze di natura tecnico/pratica/didattiche finalizzate all'esercizio dell'attività di insegnamento dello sci secondo legge;
  - h. **Competenze teoriche**: insieme di competenze di natura non strettamente teorica/pratica comunque funzionali all'esercizio dell'attività di maestro di sci, quali a titolo meramente esplicativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 7 comma 1 della Legge Quadro;
  - Formazione a distanza (FAD): si intende la formazione attraverso sistemi di comunicazione con modalità telematiche, purchè venga assicurato il controllo della partecipazione;
  - j. Collegi territoriali: organi territoriali di autogoverno e autodisciplina della professione costituiti su base Regionale e provinciale, costituiti secondo le singole leggi regionali e provinciali di cui all'art. 22 comma 1 della Legge Quadro;
  - k. Piano dell'offerta formativa (POF): documento programmatico e organizzativo con il quale ogni singolo Collegio, nel rispetto della normativa regionale e/o provinciale individua le modalità e le offerte formative per l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento;
  - Legge quadro: Legge 08 marzo 1991, n. 81 legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
  - m. **DPR 137/2012**: Decreto del Presidente della Repubblica 07 agosto 2012, n.137 regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
  - n. **Consiglio di disciplina territoriale (C.D.T)**: così come definito all'art. 8 del D.P.R. 137/2012;

#### Art. 2

## (Formazione professionale continua)

- 1. Il maestro di sci, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale a cui è chiamato, nel migliore interesse dell'utente e della collettività in generale e al fine di elevare la propria professionalità, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze in funzione di quanto definito nelle presenti linee guida.
- 2. Il maestro di sci è soggetto all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 11 della Legge Quadro n.81/91 secondo quanto previsto in ciascuna legge regionale o provinciale.
- 3. La formazione continua è improntata sia all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze acquisite nella formazione inziale sia diretta all'acquisizione di nuove conoscenze tecniche, didattiche, metodologiche e culturali necessarie al perfezionamento delle competenze professionali volte al miglioramento continuativo della prestazione.

## Art. 3

## (Assolvimento dell'obbligo formativo)

- 1. L'aggiornamento professionale avviene attraverso percorsi di formazione professionale continua di norma organizzati dai singoli Collegi territoriali.
- 2. L'unità di misura della Formazione professionale continua è il Credito Formativo Professionale (CFP)
- Convenzionalmente, ogni CFP corrisponde ad un'ora di attività e ogni giornata è costituita da un carico di lavoro minimo di 6 ore, salvo quanto previsto in ciascuna legge regionale e/o provinciale.
- 4. Il professionista che senza giusta causa, così come individuate ai successivi artt. 5 e 6 delle presenti linee guida, non assolve all'obbligo formativo non potrà esercitare la professione secondo le previsioni di ciascuna legge regionale o provinciale;

## Art. 4

## (Contenuto dell'obbligo formativo)

- 1. L'ottenimento dei crediti formativi avviene attraverso attività formativa effettiva e documentata, anche per mezzo di strumenti elettronici che permettano l'esatta rilevazione della presenza di ogni singolo partecipante.
- 2. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo secondo quanto previsto dalle singole normative regionali e/o provinciali, come già stabilito al precedente art. 3, è fatto obbligo di ottenere almeno due terzi (2/3) dei crediti formativi in competenze tecniche/didattiche come definite all'art.1 lett. g, la cui trattazione è riservata agli istruttori nazionali di cui all'art.8 della legge quadro n.81/91.
- 3. I restanti crediti (1/3) dovranno essere assolti secondo modalità determinate dal singolo collegio territoriale;
- 4. I crediti formativi di cui ai commi 2 e 3 potranno essere ottenuti anche con la partecipazione ad attività formative organizzate da Collegi diversi rispetto a quello di iscrizione secondo quanto previsto da ciascuna legge regionale e/o provinciale e/o dai regolamenti dei Collegi territoriali.

### Art. 5

## (Esoneri)

- 1. Su domanda dell'interessato sono esonerati dall'obbligo formativo i maestri che si trovino in una delle condizioni di impedimento di seguito indicate:
  - a. Gravidanza, oppure adempimento da parte dell'uomo dei doveri collegati alla paternità in presenza di figli minori;
  - b. Grave malattia o infortunio dell'iscritto;
  - c. Altri casi documentati di gravi impedimenti derivanti da accertate cause di forza maggiore;
  - d. Altre ipotesi eventualmente indicate dai Consigli territoriali;
- Qualora la domanda di esonero venga accolta dal collegio territoriale, il maestro avrà diritto di mantenere l'iscrizione all'albo per la durata dell'impedimento, fermo restando l'obbligo di completare il ciclo di aggiornamento formativo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i dodici (12) mesi successivi decorrenti dal termine di scadenza della validità dell'aggiornamento;

#### Art. 6

## (Esenzioni)

- 1. Le eventuali esenzioni dall'obbligo della formazione continua sono previste da ciascuna legge regionale e/o provinciale.
- 2. La condizione di esonero dovrà essere documentata al Collegio di appartenenza con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla prima scadenza, come stabilita dalle singole normative territoriali e così, per ogni annualità, sino a che permarrà tale.

## Art. 7

## (Ulteriori disposizioni)

1. Il professionista che nel corso del periodo formativo effettua un trasferimento d'Albo domanda al Collegio di provenienza la certificazione dei crediti conseguiti fino al trasferimento. Allo scopo la consistenza del credito acquisito al momento della richiesta di trasferimento viene inserita nel cosiddetto "nulla osta". Al maestro non potrà essere rilasciato il nulla-osta se non in regola con i crediti relativi al suo triennio di formazione, salvo eventuali esoneri espressamente previsti oppure non provenga da uno stato di sospensiva;

### Art. 8

## (Compiti del Collegio Nazionale)

1. Ai sensi dell'art 7 del DPR 07 agosto 2012, n. 137 sono compiti del Collegio Nazionale dei maestri di sci la predisposizione, l'aggiornamento e il costante adeguamento delle presenti linee guida, al fine di rendere uniforme la formazione continua dei maestri di sci.

## Art. 9

## (Compiti dei Collegi territoriali)

- 1. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 sono compiti dei singoli Collegi Territoriali dei maestri di sci:
  - a. La programmazione e l'organizzazione delle attività di formazione professionale continua in aderenza alle presenti linee guida.

b. Predisporre eventuali attestazioni di frequenza ai percorsi formativi da rilasciare a richiesta degli stessi iscritti;

### Art. 10

(Compiti del professionista)

- 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 7 del DPR 137/2012 è compito del professionista:
  - a. Verificare e monitorare le occasioni formative proposte dal proprio Collegio territoriale d'iscrizione provvedendo in autonomia e sotto la propria personale responsabilità all'iscrizione agli eventi necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo;
  - Tempestivamente comunicare l'insorgere di cause elencate all'art. 5 (esoneri) del presente regolamento fornendo adeguata e motivata documentazione a supporto della propria istanza;
  - c. Tempestivamente trasmettere al proprio Collegio territoriale di iscrizione gli eventuali CFP maturati tramite la partecipazione ad eventi formativi organizzati da altri Collegi territoriali.
  - d. L'aggiornamento dei propri dati e delle modalità di contatto al fine di implementare e sostenere eventuali strumenti automatici di avviso, predisposti dai singoli Collegi territoriali;